



Comune di Ariano nel Polesine

COMUNE DEL PARCO REGIONALE VENETO DELTA DEL PO

Piazza Garibaldi n.1 cap.45012 - c.f. e p.I.V.A. 00197150295

UFFICIO SEGRETERIA

Tel 0426/71132 fax 0426/71170

Prot. 6216

Ariano nel Polesine 08/07/2014

Decreto N° 8/2014

IL SINDACO

Premesso che avverso le sanzioni amministrative da verbali per violazioni delle norme del C.d.S., ovvero contro le ordinanze ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative, gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale a norma degli articoli 204/bis – 205 del d.lgs.30 aprile 1992 n.285, nuovo codice della strada e articoli 22 e ss. Della legge 24 novembre 1981 n.689;

Dato atto che l'art.75,3° comma c.p.c. prevede che le persone giuridiche stiano in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma di legge o di statuto;

- la Cassazione a sezioni unite 17 marzo 2004, n.5463, nel confermare la spettanza del potere di rappresentanza processuale del comune soltanto al Sindaco, con possibilità di delega a funzionari richiama precedenti sentenze delle sezioni unite (10 dicembre 2002, n. 17550 e 10 maggio 2000, n. 186) nonché univoca e copiosa giurisprudenza di Cassazione (Cass.11 maggio 2001, n.6546; Cass.30 maggio 2001, n.7190; Cass. 05 aprile 2002, n.4845; Cass.10 febbraio 2003, n.1949; Cass. 20 febbraio 2003, n. 2583; Cass.12 dicembre 2003, n.19082), e che poi ammette che tale rappresentanza possa essere devoluta su delega del Sindaco stesso, non necessariamente, quindi, con un procuratore legalmente esercente;

Letto l'art.6 co.9 del D. Lgs 150/2011 rubricato " Dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione", che espressamente prevede che nel **giudizio di primo grado** l'opponente e l'Autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente e che può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati;

Letto inoltre l'art.6 co.9 del D. Lgs 150/2011 rubricato " Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada", che espressamente prevede che nel **giudizio di primo grado** le parti possono stare in giudizio personalmente. L'Amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati;

Preso Atto che, in coerenza con il quadro sopra descritto, ai sensi dell'art.6 del D. Lgs 150/2011, delega il Sindaco del Comune di Ariano nel Polesine alla rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione dei giudizi in opposizione alle ordinanze/ingiunzione di cui all'art.205 del decreto legislativo 30/04/1992 n.285 (CDS) ivi comprese quelle cui è correlata l'applicazione di sanzioni accessorie, richiedendo altresì i nominativi di eventuali funzionari designati a riguardo;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visti gli articoli 204-bis e 205 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Vista la Legge 24 Novembre 1981, n° 689;

DECRETA

Di autorizzare per le motivazioni in premessa esplicitate la costituzione e la resistenza in Giudizio del Comune di Ariano nel Polesine avverso i ricorsi proposti innanzi al Giudice di Pace, attinenti a:

- verbali di accertamento delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme del Codice della Strada;
- ordinanze e regolamenti comunali
- ingiunzioni del Prefetto della Provincia di Rovigo in materia di violazioni alle norme del Codice della Strada redatti dalla Polizia Locale di Ariano nel Polesine, individuando e delegando a tal fine congiuntamente o disgiuntamente il Responsabile del servizio di Polizia Locale Sig. Finessi Maurizio;

DISPONE

Che il presente atto sia trasmesso, per quanto di competenza alla Prefettura di Rovigo e la notifica all'interessato.

 **IL SINDACO**
Mauri ma Carmen

C. Finessi

